



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI VERBANIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                   |                 |                   |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>BOLLA</u>      | <u>MAURO</u>    | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>PINOLINI</u>   | <u>ANTONIO</u>  | <u>Relatore</u>   |
| <input type="checkbox"/> | <u>MARZAGALLI</u> | <u>CRISTINA</u> | <u>Giudice</u>    |
| <input type="checkbox"/> |                   |                 |                   |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 41/2014  
depositato il 19/03/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7X010200678/2013 IRPEF-ALTRO 2008  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VERBANO-CUSIO-OSSOLA

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**  
NORO STEFANO  
VIA ROMA,26 28041 ARONA NO

- sul ricorso n. 42/2014  
depositato il 19/03/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7X010200677/2013 IRPEF-ALTRO 2008  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VERBANO-CUSIO-OSSOLA

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**  
NORO STEFANO  
VIA ROMA,26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 41/2014 (riunificato)

UDIENZA DEL

04/10/2017 ore 15:30

N°

51/2017

PRONUNCIATA IL:

04/10/2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

13/12/2017

Il Segretario

*[Signature]*

*[Handwritten mark]*





(segue)

- sul ricorso n. 72/2015  
depositato il 21/05/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7X010200849/2014 IRPEF-ALTRO 2009  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VERBANO-CUSIO-OSSOLA

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**  
NORO DOTT. STEFANO  
VIA ROMA,26 28041 ARONA NO

- sul ricorso n. 106/2015  
depositato il 11/09/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7X010200848/2014 IRPEF-ADD.REG. 2009  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VERBANO-CUSIO-OSSOLA

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**  
NORO DOTT. STEFANO  
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

- sul ricorso n° 12/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U02101231/2013 IRAP 2008  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**  
NORO STEFANO  
VIA VITTORIO VENETO 69/B 28041 ARONA NO

- sul ricorso n° 86/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U020102057/2014 IRAP 2009  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 41/2014 (riunificato)

UDIENZA DEL

04/10/2017 ore 15:30



(segue)

**proposto dai ricorrenti:**

**difeso da:**

NORO STEFANO  
VIA VITTORIO VENETO 69/B 28041 ARONA NO

**difeso da:**

NORO STEFANO  
VIA VITTORIO VENETO 69/B 28041 ARONA NO

**difeso da:**

NORO STEFANO  
VIA VITTORIO VENETO 69/B 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 41/2014 (riunificato)

UDIENZA DEL

04/10/2017 ore 15:30

*[Handwritten signature]*  
COPIA STUDIO

**Conclusioni delle parti ricorrenti**

**Relative all'anno 2008**

**Per la società :**

- Annullare l'avviso di accertamento poiché infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del reddito di impresa dichiarato.  
Con vittoria di spese ed onorari del procedimento.

**Conclusioni della parte Resistente:**

**Relative alla Società:**

- Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

\*\*\*

**Per i soci Sig.ri: e. :**

In via principale:

- Annullare l'avviso di accertamento poiché infondato in atto e in diritto;

In via subordinata

- Ridurre il maggior reddito accertato sino a concorrenza del dichiarato

In via cautelare:

- Ai sensi dell'art. 47 D.lvo n. 546/1992 sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.

Con vittoria di spese e onorari del procedimento

**Conclusioni della parte Resistente:**

**Relative ai soci:**

:

- Respingere l'istanza di sospensione dell'atto impugnato;
- Confermare la legittimità dell'avviso di accertamento n. T7X010200678/2013.

:

- Respingere l'istanza di sospensione dell'atto impugnato;
- Confermare la legittimità dell'avviso di accertamento n. T7X010200677/2013.

\*\*\*

**Relative all'anno 2009**

**Per la società**

In via principale

- Annullare l'atto impugnato

In via subordinata

- Ricalcolare il maggior reddito di impresa alla luce delle considerazioni su esposte con riconteggio delle maggior imposte e interessi.

**Conclusioni della parte Resistente:**

**Relative alla Società:**

- Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

**Per i soci Sig.ri: e. :**

In via principale

- Annullare l'atto impugnato;

In via subordinata

- Rideterminare il maggior imponibile IRPEF, le maggiori imposte e le conseguenti sanzioni alla luce delle considerazioni su esposte e condannare controparte al rimborso di quanto eventualmente pagato dal contribuente al solo scopo di evitare l'azione esecutiva nonché condannare controparte alle spese di lite, applicando i parametri del D.M. 140/2012 oltre che il rimborso delle spese sostenute per il Contributo Unificato.

**Conclusioni della parte Resistente:**

**Relative ai soci:**

:

- Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese di giudizio maggiorate di diritto del 50% per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 17/bis comma 10 del D.lgs. n. 546/92 anche in considerazione della mancata collaborazione del contribuente nel tentativo di approdare ad una corretta e soddisfacente definizione stragiudiziale della lite.
- Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

\*\*\*

### SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Preliminarmente si dà atto che la presente Sentenza viene redatta omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo salvi necessari richiami ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.

1. Con due distinti ricorsi depositati davanti alla Commissione Provinciale di Novara, la società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2008 e 2009 emessi dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Novara sulla scorta dei rilievi effettuati dalla GdF Compagnia di Borgomanero contenuti nel PVC redatto in data 05 giugno 2012.
2. I due avvisi di accertamento contestavano alla società costi inerenti indebitamente dedotti ai fini delle imposte dirette a seguito di verifica fiscale nei confronti di ditta terza, e costi indebitamente dedotti cui corrisponde indebita detrazione IVA.
3. Veniva, pertanto, rideterminato un debito di impresa che fatalmente si ripercuoteva anche sui due soci che a loro volta provvedevano a depositare ciascuno distinti ricorsi avanti la Commissione Tributaria di Verbania sia per l'anno 2008 che 2009.
4. La Commissione Provinciale di Novara con due distinte sentenze la n. 315/2015 relativa al ricorso per l'anno di imposta 2008 e la n. 207/2016 per l'anno di imposta 2009 ha dichiarato la sua incompetenza territoriale ritenendovi sussistere quella della Commissione Tributaria di Verbania.
5. I due ricorsi sono stati successivamente tempestivamente riassunti avanti questa Commissione e sono stati portati a discussione all'udienza del 04 ottobre 2017.

### OSSERVA

- 1) Preliminarmente la Commissione provvede alla riunione dei ricorsi RGR 72/15, 106/15 e 86/16 relativi all'annualità 2009 ai ricorsi relativi all'annualità 2008 RGR n. 41/14, 42/14 e 12/16 per evidenti ragioni di connessione.
- 2) Per quanto attiene la carenza di poteri di firma del funzionario che ha sottoscritto l'atto si ritiene infondata l'eccezione del ricorrente dato che l'apposizione della firma era evidentemente riferibile all'Ufficio competente e, quindi, all'organo titolare del potere e dato, come dimostrato in atti, colei che ha sottoscritto era funzionaria della carriera direttiva.  
Per giurisprudenza costante (cfr. tra le tante Cass. 18515/2010, 17044/2013), Si deve, pertanto, escludere che ricorra il vizio dell'invalidità e/o dell'inesistenza dell'atto; va, peraltro, precisato che l'eccezione testé disattesa è stata sollevata sia dalla società che dai soci per il solo anno di imposta 2009.
- 3) Per quanto attiene l'indeducibilità dei costi per presunta insufficiente descrizione delle fatture si rileva quanto segue.  
La fattura, come noto, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 deve essere datata, numerata in ordine progressivo e deve contenere e

chiaramente deve essere indicata, come si evince dalla lettera g), la natura, qualità e quantità dei beni e servizi formati oggetto dell'operazione.

Tale requisito è necessario per rendere conoscibile e trasparente l'operato e per consentire all'amministrazione finanziaria di effettuare le operazioni di controllo e verifica per consentire l'esatta identificazione.

Il fatto di indicare genericamente l'operazione prestata non permette di soddisfare le finalità conoscitive che l'articolo sopra citato richiede.

In tal senso, la Cassazione, 28.10.2015 n. 21980, chiarisce in particolare come la fattura non possa generare confusione descrivendo attività disparate sotto il profilo del loro contenuto, spaziando da attività materiali ad attività a più alto contenuto di professionalità e ad attività del tutto generiche.

Effettuata tale premessa, si ritiene opportuno analizzare le fatture presentate dal ricorrente e determinare se le stesse abbiano quel grado di genericità tale da poter determinare l'indeducibilità dei costi.

Nel caso di specie, in particolare, la società \_\_\_\_\_, come si evince dalla documentazione allegata ai ricorsi, opera nel settore edilizio occupandosi principalmente di montaggio/smontaggio di ponteggi e di tinteggiatura, imbiancatura e pittura.

In tale contesto, è di tutta evidenza che il ricorrente, come dimostrato in atti, opera sottoscrivendo dei contratti di appalti di fornitura per quanto attiene i ponteggi concordando preventivamente un prezzo mentre per quanto attiene gli appalti di tinteggiatura, imbiancatura e pittura, vista la possibilità per legge di effettuare i lavori anche a misura, oscilla su una fascia di prezzo concordata che, tuttavia, attiene sempre alla stessa prestazione ed è indicata nei contratti di appalto.

Non può, pertanto, generare confusione, dato che la prestazione fornita è pressoché sempre riferita alla medesima prestazione, la fattura che indichi succintamente il lavoro svolto sulla base di un contratto di appalto sottoscritto dalla medesima società che, diversamente, indica specificatamente sia le prestazioni svolte che gli importi riferiti alla stessa prestazione nei contratti che sottoscrive precedentemente alla emissione delle fatture.

Per le ragioni su esposte, peraltro condivise da copiosa giurisprudenza, i ricorsi riuniti vanno accolti.

Al fine della regolamentazione di lite va senz'altro tenuto in debito conto sia il comportamento delle parti ma soprattutto gli obiettivi contrasti giurisprudenziali che pure emergono dagli scritti difensivi.

Per tali ragioni la Commissione ritiene di dover compensare integralmente le spese.

P.Q.M.

La Commissione, in accoglimento dei ricorsi riuniti, annulla gli avvisi di accertamento e compensa integralmente le spese.

Verbania 22.11.2017, 04-10-2014

Il Relatore

Antonio Pinolini

Il Presidente

Mauro Bolla